



**COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**  
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI E PER IL CONTROLLO NEI SERVIZI PER LA PRIMA  
INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 12/07/2013**



*Comune  
di Castelfranco Emilia*



*Comune  
di Ravarino*



*Comune  
di Bastiglia*



*Comune  
di Nonantola*



*Comune  
di San Cesario sul  
Panaro*



*Comune  
di Bomporto*

*Provincia di Modena*

## **DISTRETTO SANITARIO N. 7**

**Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro**

***Regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati***

## **Indice**

**Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento**

**Art. 2 - Commissione tecnica distrettuale: composizione, compiti e funzionamento**

**Art. 3 - Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione**

**Art. 4 – Servizi ricreativi**

**Art. 5 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

**Art. 6 – Procedure per i servizi sperimentali**

**Art. 7 - Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici**

**Art. 8 - Attività di vigilanza e controllo**

**Art. 9 - Sanzioni amministrative**

**Art. 10 - Rinvio**

### **Art. 1 - Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento**

Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'art. 16 della Legge della Regione Emilia Romagna n.1/2000 e ss. mm. e ii., nonché della "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" n. 85/2012, sono rilasciate dal responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio.

### **Art. 2 - Commissione tecnica distrettuale: composizione, compiti e funzionamento**

La Commissione distrettuale, organo tecnico collegiale a cui sono attribuite funzioni istruttorie e di supporto per il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo, è nominata dal Comune di Castelfranco Emilia, quale ente capofila del distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto. Il Comitato di distretto provvede alla designazione nella medesima seduta nella quale viene deliberata l'approvazione del presente regolamento. Il primo atto di nomina sarà adottato dal Comune di Castelfranco Emilia tempestivamente e non oltre dieci giorni dall'esecutività della deliberazione di designazione; per gli atti di nomina successivi, sarà rispettato il termine annuale stabilito per la rotazione dei membri come sotto specificato evitando soluzioni di continuità.

La composizione della Commissione tecnica distrettuale dovrà prevedere le seguenti figure:

- a) due responsabili del settore pubblica istruzione, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro con funzioni di vicepresidente, che assicureranno le competenze di natura amministrativa;
- b) due pedagogisti, di cui uno in rappresentanza degli enti locali del distretto e l'altro del settore privato;
- c) un medico del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica, individuato dall'Azienda USL di Modena;
- d) un istruttore direttivo tecnico comunale, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Il provvedimento di nomina adottato dal Comune capofila dovrà assicurare la rotazione annuale dei membri affinché le professionalità emanate dai singoli enti del distretto trovino adeguata rappresentanza in seno alla Commissione. In tale provvedimento dovranno inoltre essere indicati, per ciascun membro, i relativi supplenti.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio troverà collocazione, alla Commissione partecipa un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto.

In caso di necessità, il Presidente della Commissione potrà avvalersi di altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche.

I membri della Commissione dovranno astenersi qualora sia in discussione una richiesta di autorizzazione al funzionamento relativa a un servizio collocato nel territorio del Comune da cui dipendono.

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

La Commissione funziona di regola con la totalità dei componenti. In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o a inviare un supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con una presenza minima di tre componenti oltre al Presidente e la trasmette agli assenti, i quali possono far pervenire il loro parere al Presidente entro dieci giorni dal ricevimento.

La Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, così come previsto nell'allegato B punto 2. della Direttiva regionale n. 85/2012.

La Commissione può svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame, previo avviso al soggetto gestore, per verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati. Il preavviso – di sette giorni lavorativi - dovrà essere formalizzato al gestore tramite comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica certificata o a mani. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore, sarà redatto apposito verbale, per l'esame nella successiva seduta della Commissione.

L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo, anche condizionato, o negativo.

### **Art. 3 - Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione**

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, sentito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adatterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. Il responsabile può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii. e nell'Allegato A della direttiva regionale n. 85/2012.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata, inoltre, l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della direttiva regionale n. 85/2012.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Il provvedimento finale è reso noto formalmente al Soggetto Gestore richiedente entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

Il Soggetto Gestore che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento, potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi sia strutturali. Al medesimo procedimento potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

#### **Art. 4 – Servizi ricreativi**

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale, i soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività.

In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere una valutazione preventiva del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", a garanzia dell'idoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza

#### **Art. 5 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente di cui al precedente art. 1 almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., dalla Direttiva regionale n. 85/2012 e dalla normativa vigente.

Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale.

Non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentalià indicata dal nucleo di valutazione regionale.

#### **Art. 6 – Procedure per i servizi sperimentali**

Il gestore che intende avviare una sperimentazione deve presentare domanda al Comune nel cui territorio è collocato il servizio. La domanda deve essere corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e indicare il contesto territoriale e sociale.

Il Comune territorialmente competente provvede a inviare la richiesta alla Regione, accompagnata dal parere in merito.

La Regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune, valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali e, qualora ne riconosca tale valenza, ne specifica la durata e ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione

al funzionamento che saranno verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione tecnica distrettuale.

La Regione dà comunicazione al richiedente e al Comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentazione, l'autorizzazione è improcedibile. Il Comune recepisce l'esito del percorso procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; in caso di esito favorevole avvia l'iter per l'inserimento nel registro provinciale.

Qualora i Comuni del distretto e/o le loro forme associative intendano attivare direttamente la sperimentazione di servizi, sarà loro cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante.

#### **Art. 7 - Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici**

In base all'art. 19 della L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La Commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.

L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

#### **Art. 8 - Attività di vigilanza e controllo**

Ai sensi degli artt. 12 e 21 della L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., sono in capo al Comune, che si avvale della Commissione di cui al precedente art. 2, le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sui servizi ricreativi, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività. La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art. 27, comma 2, della L.R. 1/2000 e le caratteristiche e i requisiti previsti dall'allegato A della Direttiva regionale n. 85/2012. I Comuni/le loro forme associative approvano le linee guida contenenti le indicazioni per l'istituzione del registro delle presenze, che verrà tenuto aggiornato quotidianamente a cura del soggetto gestore.

La vigilanza viene svolta, anche su richiesta della Regione o su formale segnalazione da parte di cittadini, attraverso ispezioni e verifiche periodiche della Commissione tecnica distrettuale, con la presenza di almeno tre membri oltre al Presidente, per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sulla cui base è concessa l'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti dei cui all'art. 9 della L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii. per i servizi ricreativi. Di tali ispezioni viene redatto un verbale firmato da tutti i componenti della commissione presenti e viene data comunicazione ai soggetti interessati. Il verbale verrà trasmesso a cura del Presidente della Commissione al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio.

Qualora emergano inadempienze, il Presidente contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile richiedendo allo stesso formale giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Presidente notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura immediata del servizio.

Gli atti della Commissione inerenti all'attività di vigilanza devono essere trasmessi al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, a cui è attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati.

#### **Art. 9 - Sanzioni amministrative**

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii., il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

La lettera di sollecito sarà gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica e degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di pagamento - non ottemperata - alla data del sollecito.

In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione degli interessi a tasso legale.

#### **Sanzioni per mancata autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività**

- 1) Erogazione di un servizio educativo senza aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione al funzionamento: sanzione di € **10.000,00 (euro diecimila/00)**.
- 2) Erogazione di un servizio educativo con procedimento di autorizzazione in corso e non siano ancora decorsi i termini di cui all'art.3: sanzione di € **3.000,00 (euro tremila/00)**.
- 3) Avvio di un servizio ricreativo (*ex art. 9 L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii.*) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: sanzione amministrativa di € **3.000,00 (euro tremila/00)**.

In tutti i casi contemplati è prevista la sospensione del funzionamento del servizio educativo fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della S.C.I.A. per i servizi ricreativi.

#### **Sanzioni per mancanza/perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e dei requisiti normativi per i servizi ricreativi**

Se dall'ispezione emerge l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e comunque previsti dalle norme vigenti, sarà irrogata al Soggetto Gestore una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio definisce l'irrogazione della sanzione, variabile da € 2.000,00 (euro duemila/00) a € 10.000,00 (euro diecimila/00), secondo la gravità delle mancanze e del ripetersi delle stesse, come previsto dall'art. 21 della L.R 1/2000 e ss. mm..

Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) € **2.000,00 (euro duemila/00)** per possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza comunicazione al Comune per l'eventuale adeguamento dell'autorizzazione, utilizzo anche parziale dei locali oggetto di autorizzazione per erogare, in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi educativi o ricreativi non previsti nell'autorizzazione stessa, insufficiente allestimento dello spazio esterno e per ogni altra difformità, di modesta entità, rispetto alle norme vigenti e a quanto prescritto nell'autorizzazione, che non sia pregiudizievole, comunque, delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;
- b) da € **2.000,01 (euro duemila/01)** a € **5.000,00 (euro cinquemila/00)** per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), lieve scostamento dai parametri previsti dal regolamento edilizio comunale negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc..), non esistenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza, arredi e attrezzature mancanti di certificazione di conformità ove richiesto e per carenze in ordine a quanto previsto, anche per i servizi ricreativi, dall'art. 27 della L.R. 1/2000 e ss. mm.: le infrazioni di cui sopra si intendono di media rilevanza, non tali comunque da mettere a serio rischio salute e sicurezza degli utenti;
- c) da € **5.000,01 (euro cinquemila/01)** a € **10.000,00 (euro diecimila/00)** per gravi carenze di tipo strutturale o igienico in uno o più locali/attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per la salute e la sicurezza di bambini e adulti nei servizi sia educativi che ricreativi, mancanza dei titoli richiesti al personale educatore e/o forte insufficienza dello stesso nel rapporto numerico adulti-bambini per i servizi educativi.

Se la violazione persiste, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti

siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

Nell'espletamento del procedimento sanzionatorio, il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio potrà avvalersi del supporto della Commissione tecnica distrettuale.

**Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme in materia di nidi e altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla Direttiva regionale n. 85/2012.

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA